

CCXXXV SEDUTA

MARTEDÌ 22 MARZO 1960

Presidenza del Presidente CERIONI

INDICE

Disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1958, numero 20, istitutiva di un nuovo Assessorato regionale». (118) (Discussione):

SOTGIU GIROLAMO	4543
ASQUER	4546
MURGIA, Assessore agli enti locali	4546
PRESIDENTE	4546
ATZENI, relatore	4549
STARA, relatore	4551

Proposta di legge: «Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna». (112) (Continuazione della discussione e approvazione):

ASARA, relatore	4529
BERNARD, relatore	4530-4535-4536-4538
PRESIDENTE	4535-4537-4541
DEL RIO, Assessore ai lavori pubblici	4533-4539-4540-4541-4542-4543
FRAU	4539
COVACIVICH	4539-4540-4541
MELIS, Assessore all'industria e commercio	4539
STARA	4540-4541-4542-4543
LAY	4541
(Votazione segreta)	4543
(Risultato della votazione)	4543

Continuazione della discussione e approvazione della proposta di legge: «Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna». (112)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta di legge: «Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna». Ha facoltà di parlare l'onorevole Asara, relatore per la terza Commissione.

ASARA (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'unanimità dei consensi manifestata da tutti i colleghi intervenuti nel dibattito mi esime da un lungo discorso. Dirò soltanto, ricordando e ribadendo quanto è detto nella relazione scritta e quanto, del resto, hanno confermato i colleghi nei loro interventi, che la proposta di legge non mira soltanto ad affrontare un mero problema edilizio, ma anche altri problemi, quali quello igienico-sanitario e quello sociale.

Sappiamo tutti quali sono, in linea generale, le condizioni delle case della nostra Sardegna, e non soltanto di quelle della gente poverissima — che fanno vergogna al vivere civile — ma anche di quelle del ceto medio, dei professionisti e degli impiegati che vivono spesso in abitazioni, non soltanto piccole, ma anche malsane, con muri di fango e non rispondenti certamente alle necessità della vita moderna. Di fronte a questa realtà amara e dolorosa, ritengo giusto e doveroso che la Regione, a tutte le

La seduta è aperta alle ore 10.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

provvidenze vigenti per l'edilizia, aggiunga anche questa in esame, che tende a sanare una grave piaga della nostra Isola. Ho detto or ora che la proposta di legge in esame ha anche carattere sociale. Infatti l'incremento edilizio che il provvedimento provocherà offrirà occasioni di lavoro ad una grande massa di lavoratori, soprattutto ai manovali generici, che sono i più esposti al rischio della disoccupazione.

Pertanto, risulta chiara la urgente necessità di questo provvedimento, che è atteso, d'altro canto, da gran parte dei Sardi, e che — ne sono convinto — verrà approvato all'unanimità. Approvandolo, onorevoli colleghi, miglioreremo le condizioni delle nostre popolazioni, e meriteremo la riconoscenza di quelle famiglie che attendono e sperano di godere il conforto di una casa dignitosa e serena. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bernard, relatore per la seconda Commissione.

BERNARD (D.C.), relatore. Signor Presidente, l'argomento della discussione odierna non è nuovo per il Consiglio regionale, che dell'edilizia popolare si occupò sin dai primi mesi della seconda legislatura, e precisamente dal novembre del 1954, quando per la prima volta fu chiamato ad esaminare il progetto di legge numero 37. Io non rifarò in questa sede la storia di quel progetto e degli altri di iniziativa consiliare e della Giunta, a suo tempo esaminati, perchè i colleghi intervenuti ieri nella discussione l'hanno già fatto. Pongo in rilievo, soltanto, che nessun altro argomento è riuscito ad attirare tanto intensamente l'attenzione del Consiglio. In realtà, quello dell'edilizia popolare è un problema pressante; e verso di noi, onorevoli colleghi, si appuntano le aspettative di tanti cittadini, che da tempo attendono uno strumento legislativo più efficace di quelli statali, per risolvere il problema della casa.

Come è stato molto opportunamente ricordato ieri dal collega Spano, il Governo centrale ha approntato diversi provvedimenti legislativi allo scopo di migliorare le condizioni dell'edilizia, ma in Sardegna ben pochi hanno potuto gode-

re dei benefici che questi provvedimenti comportavano. Le leggi statali operano soprattutto nei grossi centri per le difficoltà non facilmente superabili che impediscono al piccolo risparmiatore di ottenere crediti bancari. E tutto ciò in un'epoca in cui è intollerabile che vengano abitati tuguri, che sono fonte di continue preoccupazioni per la stessa integrità fisica delle persone. Questa situazione spiega molto chiaramente perchè le nostre popolazioni esultarono nell'apprendere che il Consiglio regionale in data 10 aprile 1957 aveva a grande maggioranza approvato il disegno di legge numero 142. Si trattò, purtroppo, di una esultanza di breve durata, perchè il provvedimento venne rinviato dal Governo, indi riapprovato dal Consiglio regionale e nuovamente rinviato dal Governo, nuovamente approvato dal Consiglio e, infine, impugnato presso la Corte Costituzionale, la quale, con sentenza dell'8 luglio 1958, numero 50, lo dichiarava illegittimo adducendo che la disciplina della edilizia economica e popolare non rientrava nei poteri legislativi della Regione. Con questa dichiarazione della Corte non solo cadde definitivamente la legge regionale sull'I. R.I.E., ma anche tutte le speranze riposte in essa dai Sardi, che la avevano per ben quattro anni attesa, sperando che avrebbe risolto definitivamente il loro problema più assillante e più difficile.

Non era possibile ignorare il disagio che andava sempre crescendo a causa dell'incremento demografico e perchè le nostre popolazioni, acquisendo la coscienza dei tempi nuovi, aspirano ad un livello di vita civilmente accettabile e, quindi, ad avere una abitazione non più fatta di fango, umida e malsana, ma linda, decorosa e soleggiata. I presentatori del provvedimento in discussione hanno ritenuto opportuno superare i motivi di illegittimità riscontrati dalla Corte Costituzionale nei precedenti provvedimenti regionali. A suo tempo venne presentata dai colleghi Spano e Floris e da me la proposta di legge numero 89, che fu, poi, ritirata perchè ritenuta non idonea a soddisfare l'enorme numero di richieste, che, una volta approvata, avrebbe provocato. In effetti, sarebbe stato impossibile far fronte alle enormi neces-

sità di questo settore con stanziamenti regionali annuali su un apposito capitolo del nostro bilancio. Le scarse disponibilità di questo, raffrontate alle grandi esigenze della nostra Isola nei vari settori di attività, avrebbero tutt'al più permesso stanziamenti intorno ad un massimo di 150 milioni annui, consentendo così lo accoglimento di poco più di un centinaio di domande per anno. Chiunque di noi può facilmente immaginare lo stato di vero disagio nel quale sarebbe venuto a trovarsi chi avrebbe dovuto provvedere alla istruttoria delle domande presentate ed alla compilazione di una graduatoria. Ritirammo, perciò, quella proposta e preparammo quella che è attualmente in discussione con un indirizzo totalmente diverso dai precedenti.

Fu seguita una strada nuova che, ad avviso dei proponenti, doveva condurre più rapidamente e con maggiori disponibilità finanziarie ad affrontare il problema del miglioramento della situazione edilizia in Sardegna. Si pensò, cioè, di stipulare con gli istituti attualmente esistenti ed autorizzati all'esercizio del credito fondiario una convenzione che prevedesse un intervento della Regione atto ad attenuare il tasso di interesse dagli stessi praticato e ad annullare lo scarto delle cartelle con un ammortamento ventennale. Questo sistema si dimostrò l'unico valido a sbloccare le ingenti somme di cui gli istituti di credito dispongono ed alle quali i cittadini difficilmente pensano di attingere perchè il credito bancario è ritenuto oltremodo oneroso e la pratica per ottenerlo di non facile conclusione. Come è detto chiaramente nella relazione dei proponenti, la convenzione prevista nella proposta di legge renderebbe accessibile a tutte le classi sociali l'operazione di mutuo perchè ridurrebbe il tasso di interesse dal 7 per cento circa al 4,50 per cento e comporterebbe, per un periodo di ammortamento di venti anni, il pagamento di circa 6.000 lire mensili per ogni milione mutuato, comprensivo della quota interessi e della quota capitale. La garanzia sussidiaria prevista dall'articolo 8 della proposta, come è già stato detto in relazione, non rappresenta una novità nè per l'Amministrazione regionale nè per quella statale, ed è

elemento che contribuisce notevolmente a rendere ancor più accessibile il mutuo alle categorie sociali più modeste, non foss'altro perchè consente che vengano eliminate o, almeno, notevolmente ridotte tutte quelle garanzie che gli istituti di credito fondiario richiedono e che da sole valgono a restringere notevolmente l'area nella quale può operare la legge sul credito fondiario. Gli stanziamenti previsti dall'articolo 9, che mette a disposizione della Giunta 100 milioni per la quota parte degli interessi spettanti alla Regione ed altri 100 milioni da destinarsi al fondo di garanzia, sono più che sufficienti a consentire che nel giro di cinque anni si possano eseguire ben cinque miliardi di lavori.

La seconda Commissione, pur dichiarandosi unanimemente favorevole ai criteri informativi della proposta di legge, ha ritenuto necessario apportarvi le modifiche che sono già state elencate nella mia relazione scritta e che io qui riassumo: limitazione dell'intervento regionale per alleviare il mutuatario degli oneri derivanti dallo scarto delle cartelle contenendolo nella misura massima del 20 per cento del valore nominale di esse; modificazione della denominazione dell'istituendo capitolo 139 *bis*.

La discussione svoltasi ieri ha messo chiaramente in evidenza quale unanimità di consensi abbia riscosso il provvedimento, anche se da parte di qualche collega sono state avanzate delle perplessità che mi premuro di fugare nei limiti delle mie modeste possibilità.

Anzitutto è stata rivolta al relatore un'accusa da parte dell'onorevole Covacovich, il quale ha dichiarato che si attendeva di comprendere dalla relazione scritta come sarebbe avvenuto l'ammortamento dei mutui, e in che modo le somme dovrebbero essere spese. Rispondendo al collega Covacovich, che in questo momento non è presente in aula, mi dispiace di dovergli dire che egli non ha letto la relazione, perchè se l'avesse fatto, avrebbe trovato quel che cercava e che io avevo specificato. Egli ha sostenuto che nella ipotesi di un mutuo dell'entità di un milione, tenuto presente uno scarto delle cartelle intorno al 10 per cento, la Regione avrebbe dovuto pagare 120.000 lire così ripar-

tite: 100.000 lire pari allo scarto del 10 per cento delle cartelle e 20.000 lire pari alla quota interesse del 2 per cento. Tenuto conto che 100 sono i milioni messi a disposizione per questa operazione, il collega Covacivich concludeva che si possono eseguire appena 830 milioni di lavori nel primo anno. Se il collega avesse letto la relazione, avrebbe saputo che nel primo anno si possono eseguire lavori per un miliardo e 150 milioni. La differenza tra tale cifra e quella da lui calcolata non è dovuta ad errore di calcolo, ma semplicemente a questo fatto: anzichè calcolare, come egli ha fatto, lo scarto delle cartelle in base ad una percentuale pari al 10 per cento, io l'avevo calcolato in base ad una percentuale intorno al 7 per cento, che rappresenta oggi una media accettabile tra i valori di scarto previsti per ammortamenti decennali e i valori di scarto previsti per ammortamenti ventennali. Una semplice divisione conduce al risultato da me citato. Infatti lo scarto delle cartelle ammonterebbe a L. 70.000, la quota annua d'interesse a carico della Regione rimarrebbe invariata e quindi l'onere regionale per ogni milione di mutuo assommerebbe a lire 90.000. Ora, lire 100.000.000 diviso 90.000 danno come risultato numero 1.111 operazioni da un milione ciascuna e quindi se ne deduce che si possono eseguire lavori per lire 1.111.000.000.

Altra perplessità è stata avanzata dal collega Sanna, il quale ha affermato che il problema è così vasto e sentito, e di così impellente attualità e così grosso, che gli stanziamenti previsti dalla proposta di legge non sono certamente sufficienti a risolverlo. Di ciò ci rendiamo conto anche noi. Purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con le disponibilità attualmente esistenti e non si è potuto stanziare di più. Noi diciamo, però, al collega Sanna che, se, come certamente avverrà, il Consiglio regionale un giorno dovrà decidere della ripartizione di quei due miliardi e mezzo che dovranno pervenire alla Regione dalla approvazione della legge sui sei decimi, nessuno vieterà che si presenti una proposta in base alla quale una piccola parte di questa somma — l'Assessore Melis non si spaventa perchè sono briciole quelle che vogliamo sottrarre — venga aggiunta a questi stanziamenti,

in modo da rimpolparli un tantino. Una cosa, piuttosto, merita di essere messa in evidenza, ed è quel pericolo ventilato dai colleghi Sanna e Frau, di certe discriminazioni che quasi certamente non mancheranno di essere fatte quando l'Assessorato dei lavori pubblici dovrà esaminare le domande. Noi teniamo a mettere in evidenza la serietà dell'organo chiamato all'esame di queste documentazioni; serietà che deve essere riconosciuta da noi tutti per cui nessuno può mettere in dubbio che si procederà secondo giustizia.

Una mia osservazione di carattere personale riguarda l'articolo 3, il quale, così come è stato modificato dalla terza Commissione, assolutamente non può andar bene, non ha senso. Si legge infatti nel testo della Commissione: « Nella concessione dei mutui di cui all'articolo 1 viene accordata la preferenza a coloro che avendo la necessità di migliorare, costruire o acquistare l'abitazione, dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni: espropriazione di pubblica utilità... ». Io ritengo obiettivamente preferibile lasciare invariato il testo dei proponenti che dice: « I mutuatari ammessi a godere dei benefici di cui all'articolo 1 dovranno dimostrare la necessità di migliorare o costruire l'abitazione. Questa necessità dovrà essere motivata da: espropriazione ecc.ecc. ». Comunque, questa modifica potrà essere fatta o in sede di coordinamento o con un apposito emendamento che presenteremo quando si passerà alla discussione degli articoli.

E' stato già detto, ed io lo riconfermo, che lo scopo immediato del provvedimento non è quello di risolvere la crisi edilizia nei nostri piccoli centri, ma quello precipuo di bonificare zone assolutamente intollerabili dei nostri centri abitati, dove nessuna essenziale norma di decoro umano viene più rispettata. Si vuole intervenire soprattutto in favore di coloro per i quali la prospettiva di avere una casa, che civilmente possa dirsi tale, è ancora un sogno. Esistono nella nostra Isola condizioni di abitabilità eccessivamente arretrate. Queste situazioni, indegne di un popolo civile, si sono aggravate e durante e dopo la guerra. Se la proposta di legge verrà approvata, io sono certo che si potrà ini-

ziare finalmente l'opera di demolizione dei pagliai, dei primitivi casolari, delle catapecchie dei piccoli centri rurali, per sostituirli con alloggi modesti sì, ma dotati degli indispensabili servizi e requisiti reclamati dalla vita moderna e imposti dalla dignità delle persone. Vogliamo, insomma, che dai malsani, intollerabili abituri senza spazio, senza luce e senza gioia, risorga, per le famiglie che vi intristiscono, la speranza di una migliore condizione di vita che in quei tuguri è irrevocabilmente sepolta. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici.

DEL RIO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ampio esame dedicato alla proposta di legge da parte delle competenti Commissioni e l'altrettanto ampio ed esauriente dibattito svoltosi in aula sono la testimonianza del vivo interesse che l'iniziativa — dalla Giunta considerata come opportuna e lodevole — ha suscitato. Con ciò il Consiglio regionale della Sardegna, ancora una volta, dimostra la sua profonda sensibilità verso problemi vivamente sentiti dalle popolazioni che rappresenta.

Invero, non è questa la prima occasione in cui il Consiglio regionale si ferma sul delicato e complesso problema della casa. Diverse sono le iniziative assunte in questi anni da Gruppi politici o da singoli consiglieri per concretare positivi interventi della Regione, destinati a risolvere il problema che nel passato aveva appalesato aspetti ancora più gravi e, talvolta, angosciosi di quelli pur seri che presenta attualmente. Non starò qui, anche io, a rifare la storia dei lodevoli tentativi compiuti, perchè sono stati ben ricordati da diversi colleghi intervenuti nella discussione, però voglio dare atto indistintamente a tutti i consiglieri del gran senso politico dimostrato nell'interpretare esigenze così profonde e sentite. Dal canto suo, l'Amministrazione regionale, nell'impossibilità di compiere, per assenza di un adeguato strumento legislativo, uno sforzo più consistente ed esteso non ha tralasciato di intervenire nello

ambito della legislazione vigente, per soccorrere i casi di più meritevole urgenza. Lo dimostrano i 4050 vani di case minime costruiti negli anni scorsi, oltre agli interventi promossi con la legge del 1951 a favore di numerose abitazioni di povera gente danneggiate dalle alluvioni, che flagellarono la Sardegna in quell'anno. Anche lo sforzo compiuto per dotare, d'intesa con l'INA-Casa, di abitazioni gli impiegati regionali, testimonia il costante interesse dell'Amministrazione regionale al problema della casa.

Se si considera in se stesso il rapporto vano-abitante, occorre riconoscere che la situazione della Sardegna non è in verità tra le peggiori di quelle delle varie regioni d'Italia; tale rapporto anzi è il più favorevole di tutte le regioni del Mezzogiorno, anche se risulta inferiore al rapporto delle regioni centrali e settentrionali. E' piuttosto un altro l'aspetto sfavorevole della situazione nostra, ed è quello relativo alle condizioni di abitabilità di numerose abitazioni soprattutto dei centri rurali. Il ripetersi quasi annuale di crolli di case per le alluvioni anche di non notevole entità, è la conseguenza delle condizioni precarie di stabilità di molte abitazioni rurali. Deficienze gravi di costruzione, impiego di materiale scadente, direi quasi primitivo, sono le cause di frequenti calamità e disastri, i quali creano quasi sempre problemi di carattere umano quanto mai pietosi. E' proprio per eliminare gli inconvenienti di tale natura che io penso sia stata avanzata la proposta di legge che discutiamo, perchè, a differenza di altre analoghe iniziative, questa tende soprattutto — occorre rilevarlo — al miglioramento delle abitazioni esistenti e ad estendere le provvidenze ai piccoli Comuni, i quali finora sono rimasti tagliati fuori dalle provvidenze, pur esse notevoli, realizzate sulla base delle varie leggi in vigore.

Di queste, che vi elenco per poterle comparare con il provvedimento in discussione, va ricordata per prima la legge numero 1165, del 28 aprile 1938, che prevede l'erogazione di mutui a enti, cooperative e società, e la costruzione di case popolari a mezzo di istituti autorizzati con contributo da parte dello Stato sugli interessi. Essa stabilisce degli obblighi per i

Comuni, specie per quanto riguarda la viabilità e i servizi pubblici, le fognature, gli acquedotti, la luce, eccetera. Per le aree occorrenti alla realizzazione dei progetti approvati è prevista l'espropriazione per pubblica utilità secondo le norme della legge 25 giugno 1865, mentre l'indennità viene valutata con la legge per Napoli. Sono previste garanzie con mutuo ipotecario di primo grado fino a una quota da stabilire e rimborso mediante quote mensili.

La legge numero 408, del 2 luglio 1949, conosciuta meglio come legge Tupini, è a beneficio di enti, cooperative e società ma non di singoli privati. Stanzia 5 miliardi per 35 anni ed ha scadenza nel 1986. Autorizza mutui con la Cassa depositi e prestiti o altri istituti autorizzati nella misura da stabilire. I contributi consistono nell'accollo di parte degli interessi da parte dello Stato. La legge numero 715, del 10 agosto 1950, conosciuta come legge Aldisio, inserisce per prima a godere dei benefici l'attività edilizia del singolo privato, prevede la precedenza dei centri minori in una più equa distribuzione dei benefici stessi e la concessione di mutui a mezzo di banche autorizzate per il 75 per cento dell'importo della spesa totale. La proposta di legge che stiamo discutendo riecheggia un po' la legge Aldisio. In forza delle predette leggi migliaia di vani sono stati costruiti, ma soprattutto — per non dire esclusivamente — nei tre Capoluoghi di Provincia e nei centri più grossi. La ragione di questa preferenza va ricercata soprattutto in due fatti: nel fatto che diverse di tali leggi si rivolgono soltanto verso determinate categorie di persone e nel fatto che esse prevedono il ricorso all'intervento di istituti di credito fondiario ma sono sprovviste delle particolari garanzie da questi richieste, per cui gli interventi si concentrano in quei centri in cui l'abitazione costruita rappresenti una adeguata garanzia del mutuo concesso.

Col provvedimento in esame, invece, si eliminerebbe l'una e l'altra deficienza, perchè l'iniziativa si presenta come estensibile ad ogni categoria di cittadini e perchè, con la garanzia fornita dalla Regione, l'istituto finanziario può con tranquillità impiegare fondi anche in misu-

ra superiore a quella normalmente praticata, anche laddove le abitazioni da costruire potrebbero non garantire interamente le somme mutuate.

Dicevo poc'anzi che la proposta di legge va intesa soprattutto come diretta a migliorare sotto il profilo costruttivo e igienico sanitario le abitazioni esistenti, pur contemplando anche la possibilità di nuove costruzioni, sempre nell'intento di migliorare le condizioni di abitabilità. Ritengo che il provvedimento sia giuridicamente ineccepibile, data la competenza della Regione in questa materia. Certamente non starò qui a recriminare sulle decisioni a suo tempo fissate dal supremo consesso costituzionale, ma ritengo di essere nel giusto e nel vero quando affermo che qualche nostra legge avrebbe avuto migliore fortuna se non avesse previsto la creazione di un nuovo istituto fondiario che veniva a insediarsi in seno ad interessi già costituiti e consolidati, determinando forse una turbativa in un settore alquanto delicato e complesso.

Delle diverse critiche che sono state mosse alla proposta di legge, benchè l'adesione ai suoi intenti sia stata unanime, soprattutto una mi pare meriti di essere considerata. Si è detto che in considerazione dell'attesa che si è venuta a creare e delle riconosciute, rilevanti necessità che si presentano, il provvedimento appare del tutto insufficiente. Ora, date le precise finalità della legge, che non bisogna mai dimenticare, non sono in grado di potermi associare a siffatta considerazione, pur tenendo presente le necessità che oggi esistono nel campo dell'edilizia in Sardegna, dove occorrono circa 146.000 vani. Il continuo incremento dell'iniziativa privata e il sempre più impegnativo intervento degli enti appositamente creati fanno senz'altro ritenere che entro il giro di una decina d'anni il problema delle abitazioni possa essere risolto del tutto e che possano essere costruiti tutti i vani necessari; penso, dunque, che, anche per questo motivo, oggi non si possa *a priori* affermare che lo stanziamento previsto sia del tutto insufficiente. Del resto, se in base alla esperienza esso si rivelerà insufficiente, il Consiglio potrà sempre aumentarlo

nella misura che riterrà più opportuna ed adeguata, e sempre in rapporto alle possibilità che gli istituti di credito fondiario saranno in grado di offrirci.

Altra raccomandazione che è stata fatta è quella di predisporre gli strumenti atti a garantire ed assicurare una rapida attuazione della legge. A questo riguardo sono in grado di assicurare il Consiglio che è in corso uno studio per la costituzione in seno all'Assessorato dei lavori pubblici di una speciale sezione composta di tecnici e impiegati amministrativi, che sia in grado di sveltire tutte le pratiche conseguenti alle richieste di mutuo. Sono pratiche — come ha già ricordato l'onorevole Castaldi — che richiedono indubbiamente un certo lasso di tempo; comunque, l'Assessorato farà tutto il possibile per ridurle al minimo indispensabile, ma non possiamo naturalmente scostarci di molto dagli schemi previsti dalla legge sul credito fondiario. Non mancherà, altresì, da parte dell'Assessorato anche quell'aiuto di carattere tecnico che si riveli utile soprattutto a coloro i quali, richiedendo il mutuo, non sono in condizioni di affrontare spese maggiori di quelle risultanti dal pagamento degli interessi previsti. Io non ho altro da aggiungere alle considerazioni che ho svolto, anche perchè — come è stato rilevato da più parti e ricordato da me stesso — il dibattito è stato quanto mai ampio, sia in sede di Commissione e sia in aula.

L'augurio che formulo concludendo è che il Consiglio non deluda le grandi aspettative in atto per questa iniziativa di legge, e che essa possa, dopo la sua approvazione, ottenere favorevole accoglienza anche da parte degli organi del Governo. Io sono convinto che stavolta il Governo centrale non creerà difficoltà allo sviluppo di una iniziativa che è quanto mai opportuna, anche in considerazione del fatto che le finalità che con questa legge si intendono raggiungere sono ben diverse da quelle che erano invece alla base di altre leggi che non hanno avuto, purtroppo, buona fortuna. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passag-

gio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, *Segretario*:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo nella misura del 2 per cento negli interessi relativi a mutui erogati in contanti dagli Istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio per il miglioramento, la costruzione e l'acquisto di case di abitazione. Tale contributo è esteso anche agli interessi relativi al periodo di preammortamento.

L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a corrispondere a titolo di contributo a detti Istituti fondiari, perchè lo attribuisca ai beneficiari, senza diritto a rivalsa, lo scarto tra il valore nominale delle cartelle fondiarie e quello del loro valore corrente di mercato nel giorno di effettuazione delle singole operazioni.

In apposita convenzione saranno regolate le modalità relative al pagamento sia del concorso negli interessi che dello scarto delle cartelle.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Bernard. Ne ha facoltà.

BERNARD (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, ricordo che la seconda Commissione ha presentato un emendamento al secondo comma di questo articolo.

PRESIDENTE. Non è stato presentato un vero e proprio emendamento; si tratta di una osservazione contenuta nella relazione. Comunque, per dar modo di presentare un emendamento formale, sospendo la votazione dell'articolo 1.

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, *Segretario*:

Art. 2

I mutui ed i contributi di cui all'articolo

III LEGISLATURA

CCXXXV SEDUTA

22 MARZO 1960

1, possono essere concessi a cooperative, a privati singoli o associati che intendano apportare ad abitazioni miglorie od ampliamenti, costruire, completare case di abitazione od acquistare case di nuova costruzione in Sardegna purchè corrispondenti alle caratteristiche fissate dalla legge 2 luglio 1949, numero 408, e successive modificazioni, per cui ogni alloggio deve:

a) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili oltre i locali accessori (cucina, bagno, gabinetto, ripostiglio ed ingresso). A detti vani possono aggiungersi i locali necessari per l'esercizio della professione o attività artigiana del proprietario; in tal caso, però, il complesso dei locali aggiuntivi non può superare la superficie di 45 metri quadrati;

b) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

c) essere fornito di servizi igienici propri;

d) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;

e) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia;

f) comprendere una superficie utile e non superiore:

— a mq. 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;

— a mq. 80 per gli alloggi di tre vani e accessori;

— a mq. 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;

— a mq. 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori;

g) escludere tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilità e di normale necessità. Possono quindi essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, nonchè impianti di ascensori per gli stabili con più di quattro piani. Sono altresì consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

Per le famiglie composte di più di sette membri può essere consentito l'aumento di sedici metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il nucleo familiare,

oltre al capo famiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati e che non abbiano altro appartamento di proprietà o in affitto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ASARA, Segretario:

Art. 3

Nella concessione dei mutui di cui all'articolo 1, viene accordata la preferenza a coloro che, avendo la necessità di migliorare, costruire o acquistare l'abitazione, dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) espropriazioni di pubblica utilità per il risanamento di abitati, sia esso dipendente o meno da esecuzione di piano regolatore;

b) espropriazioni per esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità;

c) condizioni igieniche deficienti accertate dall'Ufficio sanitario del Comune;

d) sfratti non dipendenti da morosità;

e) necessità di adeguare il numero dei vani al numero dei componenti il nucleo familiare fino a un vano per componente il suddetto nucleo, nei limiti di cui all'articolo 2 della presente legge;

f) costruzione in condizioni statiche non rispondenti alle prescrizioni di carattere generale di cui al R.D.L. 25 marzo 1935, n. 640, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2471;

g) trasferimento da altra residenza di nucleo familiare già costituito o costituzione in sede di un nuovo nucleo familiare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Bernard. Ne ha facoltà.

BERNARD (D.C.), relatore. Bisognerebbe, in sede di coordinamento, mettere in forma più corretta la frase « dimostrino di trovarsi in una

delle seguenti condizioni: a) espropriazioni di pubblica utilità... », che è stata proposta dalla terza Commissione. Altrimenti si ritorni al testo dei proponenti.

PRESIDENTE. Si tratta semplicemente di una dizione imperfetta, che verrà modificata in sede di coordinamento.

Poichè nessun altro domanda di parlare sull'articolo 3 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ASARA, Segretario:

Art. 4.

Sono esclusi dai benefici della presente legge:

a) coloro che non hanno la residenza nel Comune dove gli alloggi debbono essere costruiti;

b) coloro che risultano proprietari di altre abitazioni adeguate ai bisogni del proprio nucleo familiare, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge, nel Comune di residenza. Tale clausola è applicabile anche se della proprietà dell'abitazione è titolare il coniuge non separato legalmente ovvero i figli conviventi;

c) coloro che hanno un reddito netto annuo tassabile ai fini dell'imposta complementare, a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a L. 800.000, detratta la quota afferente a redditi di lavoro.

Non è consentita la concessione di mutui a soci di cooperative edilizie o a privati che abbiano fruito di agevolazioni statali o regionali per la costruzione di abitazioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ASARA, Segretario:

Art. 5

Le domande per la concessione dei mutui, cor-

redate da una breve relazione con l'indicazione delle caratteristiche e della spesa dell'opera devono essere presentate all'Assessorato regionale dei lavori pubblici che delibera l'accoglimento della richiesta e trasmette la domanda all'Istituto convenzionato che provvederà alla definitiva istruttoria.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ASARA, Segretario:

Art. 6

L'importo dei singoli mutui di cui all'art. 1, che non può superare la somma di L. 5.000.000 per alloggio, può raggiungere il 75 per cento del prezzo effettivo dell'area e della costruzione ed è garantito, oltre che da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione che su essa sorgerà, da apposita garanzia sussidiaria da concedersi dall'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6 bis.

ASARA, Segretario:

Art. 6 bis

L'erogazione dei mutui avverrà mediante versamenti rateali, su stati di avanzamento dei lavori controllati e vistati dall'Assessorato dei lavori pubblici. I versamenti rateali delle somme mutate avranno inizio dopo il perfezionamento dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca e sempre che il mutuatario abbia già impiegato nell'acquisto dell'area o in lavori eseguiti il 5 per cento della somma totale quale risulta dal preventivo di cui all'articolo 5.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ASARA, Segretario:

Art. 7

I mutui dovranno essere ammortizzati entro il termine massimo di anni 20, con facoltà di estinzione anticipata.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ASARA, Segretario:

Art. 8

Per la concessione della garanzia sussidiaria di cui all'art. 6 l'Amministrazione regionale costituirà presso la Tesoreria regionale apposito fondo.

L'ammontare delle garanzie concesse non potrà superare dieci volte l'ammontare del fondo e dovrà essere investito in cartelle fondiarie della serie speciale emesse a termini di legge dagli Istituti convenzionati in base alla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ASARA, Segretario:

Art. 9

E' autorizzato a decorrere dall'esercizio 1960

e fino all'esercizio 1979, lo stanziamento della somma di L. 100.000.000 all'anno.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1960 è istituito il cap. 139 *bis* così denominato: « Spese per la concessione di contributi negli interessi relativi a mutui contratti con Istituti di credito per il miglioramento, la costruzione e l'acquisto di case di abitazione ».

A favore di detto capitolo è stornata dal cap. 139 la somma di L. 100.000.000.

E' istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, il capitolo 205 *bis* così denominato: « Costituzione del fondo destinato alla concessione di garanzie su mutui contratti con Istituti di credito per il miglioramento, la costruzione e l'acquisto di case d'abitazione », a favore del quale è stornata dal cap. 45 la somma di L. 100.000.000.

Le spese di cui agli artt. 1 e 8 della presente legge faranno capo rispettivamente ai capp. 139 *bis* e 205 *bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1960 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo di una parte del secondo comma, a firma degli onorevoli Stara, Dedola e Bernard. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

« Secondo comma così modificato: "Spese per la concessione di agevolazioni su mutui contratti con Istituti di credito per il miglioramento, la costruzione e l'acquisto di case di abitazione" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bernard per illustrare questo emendamento.

BERNARD (D.C.), relatore. L'emendamento serve per introdurre una precisazione a quanto è detto nel secondo comma del testo dell'articolo proposto dalla terza Commissione. In quest'ultimo, infatti, si legge: « Spese per la concessione di contributi negli interessi », sennonchè non si tratta, secondo l'intenzione del provvedimento, di contributi per i soli interessi, ma anche di altri contributi, vedi quello, per esem-

pio, per lo scarto delle cartelle. Quindi bisogna ampliare questa dizione. Sia chiaro, comunque, che il contributo negli interessi è solo uno.

FRAU (P.D.I.). Il termine « agevolazioni » è troppo generico forse.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Voglio dire qualcosa che non riguarda l'emendamento ma l'articolo in se stesso. Io ho rinunciato, per non intralciare la votazione della legge, a presentare un emendamento che elevasse ad almeno 300 milioni lo stanziamento per i contributi, fermo restando quello per le garanzie che è sufficiente in 100 milioni. Poi, ho anche pensato che ormai metà anno finanziario è trascorso e che per la restante metà forse è sufficiente lo stanziamento già previsto; tuttavia, voglio ricordare a tutti voi che in base alla legge sull'I.R.I.E. erano stati stanziati 500 milioni più 500 milioni per il capitale dell'Istituto, cioè un miliardo. Ora...

DEL RIO (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Per quanti anni?

COVACIVICH (D.C.). Ora, io non dico che per questa legge si debba stanziare un miliardo; soltanto mi riservo di proporre — e vorrei che l'Assessore mi desse una assicurazione su questa possibilità — quando, come tutti ci auguriamo, arriveranno i fondi dei sei decimi delle imposte, che si stanziino almeno altri 200 milioni, in modo che la legge con 300 milioni consenta l'utilizzazione di due miliardi e mezzo di mutui, come era nelle intenzioni dei proponenti.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Sono dell'avviso che l'emendamento debba essere ritirato. La dizione del testo della Commissione, infatti, mi pare sia più rispondente all'indirizzo della legge, in quanto precisa meglio che la Regione intende concorrere nel pagamento delle spese relative ai mutui siano es-

se in funzione della somma mutuata o in funzione dello scarto delle cartelle; mentre la dizione dell'emendamento mi pare sia troppo generica.

Per quanto riguarda poi la richiesta fatta dall'onorevole Covacivich di una assicurazione da parte dell'Assessore dell'impiego di una quota delle somme che proverranno al bilancio regionale dalla legge famosa sulla imposta di fabbricazione, io mi rifaccio a quanto ho detto poc'anzi. Non posso assumere impegni di questo genere che, evidentemente, devono essere presi soltanto dalla Giunta collegialmente; mi pare però — e torno a ripeterlo — che, per l'avviamento della legge in esame la somma stanziata possa considerarsi sufficiente. Eventualmente, se in base alle esperienze risulterà necessario aumentare lo stanziamento, saremo noi stessi a prendere la opportuna iniziativa o sarà sempre ogni consigliere libero di poterla prendere. In tal caso, naturalmente, si reperiranno le somme dai capitoli che il Consiglio crederà di decurtare allo scopo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo Assessore all'industria e commercio. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. Mi permetto di aggiungere una parola di conforto alla tesi espressa dal collega Bernard circa l'emendamento da lui e da altri colleghi presentato al comma secondo dell'articolo 9. In effetti, se la legge, nell'articolo 1, precisa che vi sono due forme di interventi a contributo, uno relativo agli interessi, ed è nella misura del 2 per cento, l'altro invece rivolto a colmare lo scarto fra il valore nominale delle cartelle fondiari e quello del loro valore corrente, a me pare non dubbio che sia limitativa dell'articolo 1 la dizione dell'articolo 9, secondo comma, dove si afferma che le spese sono per la concessione di un contributo negli interessi ed esclusivamente negli interessi. Dal canto mio, pertanto, ritengo opportuna la formula dell'emendamento, predisposto dai colleghi consiglieri, oppure una formula ancora più generica; per esempio: « spese per la concessione

di contributi relativi a mutui contratti », ma che contenga il richiamo specifico all'articolo 1, comma primo e comma secondo. Infatti, se nell'articolo del bilancio si facesse riferimento al comma primo e al comma secondo dell'articolo 1, non potrebbero sorgere dubbi sulla giusta interpretazione dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Stara. Ne ha facoltà.

STARA (D.C.). Dopo quanto ha detto l'onorevole Melis, mi pare di poter fare a meno di un lungo intervento. Voglio solo ricordare che durante la discussione svoltasi in seno alla seconda Commissione, si era notato che sarebbe potuta sorgere qualche difficoltà, per la giusta interpretazione — specialmente da parte degli organi di controllo — della frase « contributi sugli interessi », dato che la Regione si assume anche l'onere del pagamento dello scarto delle cartelle, oltre a contribuire col 2 per cento negli interessi. Ecco perchè la Commissione aveva ritenuto opportuno proporre al Consiglio di sostituire la parola « contributi » con « agevolazioni ». Questo termine farebbe riferimento anche all'obbligo delle fidejussioni che viene ad assumere la Regione. E' più generico, come diceva l'onorevole Assessore ai lavori pubblici, ma secondo noi più utile in vista dell'esame di controllo sulla legge.

Non è certo una questione di sostanza, ma la dizione da noi proposta ci sembra più indicata per evitare il rischio di un rinvio della legge. Esclusivamente per questo la Commissione aveva proposto l'emendamento che si ritiene opportuno approvare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore ai lavori pubblici. Ne ha facoltà.

DEL RIO (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Io insisto sulla mia tesi e voglio rilevare due cose: la prima è che la dizione con cui viene indicato un capitolo di bilancio, istituito in riferimento ad una legge specifica, non impedisce alla legge stessa di avere la sua completa attuazione; se la dizione appare non del tutto comprensiva delle finalità che la legge in-

tende raggiungere, ciò non toglie che la legge possa trovare la sua attuazione, perchè l'indicazione nel bilancio è puramente formale. In secondo luogo voglio osservare che, in definitiva, lo scarto delle cartelle si traduce in percentuali di interessi — non c'è dubbio — tant'è vero che proprio la seconda Commissione intende presentare un emendamento per fissare nella legge che questa percentuale non superi il 20 per cento. Pertanto, la dizione del testo della terza Commissione mi pare la migliore. Comunque, se i presentatori insistono sull'emendamento io non ho difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento Stara-Dedola-Bernard. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione la restante parte dell'articolo 9. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 9 bis.

ASARA, *Segretario*:

Art. 9 bis

Le disposizioni regolamentari saranno emanate, entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Il relatore Asara ha dimenticato di rilevare che la terza Commissione gradiva che il regolamento della legge venisse esaminato anche dalla Commissione finanze. Dal canto suo, questa ha esaminato la proposta di legge — che è di natura prettamente finanziaria — e desidererebbe esaminare anche il regolamento perchè questo è importante ai fini dell'applicazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore ai lavori pubblici.

DEL RIO (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Credo sia la prima volta che si chiede alla Giunta, cioè all'organo esecutivo competente ad approvare ed emanare i regolamenti, di mandarli in esame alle Commissioni consiliari. Poichè, così facendo, si creerebbe un brutto precedente, onorevole Covacivich, bisogna che lei valuti bene la sua richiesta. Io non posso assumermi, adesso, nella maniera più assoluta, la responsabilità di aderire ad essa. Perciò, se l'onorevole Covacivich insiste, propongo di sospendere la discussione per una decina di minuti. Ripeto che io non posso nella maniera più assoluta dare, in questo momento, una risposta affermativa alla richiesta fatta.

PRESIDENTE. Ritengo che la questione abbia una importanza marginale e che in nessuna maniera essa possa fermare la discussione in corso. Si tratta di una richiesta che non rientra direttamente nella discussione della proposta di legge.

COVACIVICH (D.C.). Signor Presidente, considererei fare una precisazione sull'argomento.

PRESIDENTE. Onorevole Covacivich, in via eccezionale, ha facoltà di parlare.

COVACIVICH (D.C.). Io mi rendo perfettamente conto che la questione di natura squisitamente giuridica sollevata dall'Assessore Del Rio è giusta, però debbo osservare che la Commissione avanzava la sua richiesta per offrire semplicemente una collaborazione, senza voler assolutamente imporre alla Giunta di non emanare il regolamento senza il suo preventivo esame. Che la richiesta venga fatta per la prima volta, poi, non è esatto, perchè qualche altra volta la Giunta, a titolo di cortesia, ha sottoposto alla Commissione finanze regolamenti che aveva in esame. Comunque, alla Commissione premeva di vedere il regolamento soprattutto per conoscere le decisioni dell'Amministrazione regionale a proposito dello scarto delle cartelle.

In un primo momento si diceva che lo scarto delle cartelle sarebbe stato aggiunto al mutuo e rimborsato dall'Amministrazione regionale nei vent'anni di ammortamento, il che sarebbe stato certamente più conveniente. Infatti, io, in Commissione, ho rilevato che per l'Amministrazione regionale sarebbe stato più proficuo portare il contributo degli interessi dal 2 al 3 per cento, piuttosto che rimborsare per ogni milione 100.000 lire di scarto cartelle; con questo sistema, anzichè 800 milioni di mutui, sin dal primo anno se ne sarebbe potuto concedere un miliardo e mezzo. Ora, poichè nel provvedimento in esame è stato deliberato diversamente, noi non abbiamo insistito su questo argomento, però volevamo, appunto, esaminare la dinamica di questa operazione e per questo abbiamo pregato l'Assessore di farci vedere il regolamento. Se poi l'Amministrazione regionale non ce lo vuol far vedere, pazienza!

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lay. Ne ha facoltà.

LAY (P.C.I.). Io voglio proporre al collega Covacivich di ritirare la richiesta, anche se è fatta a titolo di cortesia, perchè altrimenti anche la prima Commissione potrebbe essere indotta a chiedere alla Giunta di esaminare il regolamento. Insomma, non mi pare nè opportuna nè giusta la richiesta, per cui non se ne deve tener conto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Stara. Ne ha facoltà.

STARA (D.C.). Ho preso la parola come presidente della Commissione finanze per ricordare che in Commissione, effettivamente, c'è stata una lunga ed approfondita discussione, alla quale hanno preso parte tutti i commissari, anche su questo argomento, che ha formato oggetto dell'intervento del collega Covacivich, ma non si è deliberato di pretendere l'esame del regolamento. Come è stato chiarito dall'onorevole Covacivich — e di questo gliene sono grato —, si trattava di un desiderio espresso dalla Commissione. D'altro canto, tengo a precisare che,

come presidente della Commissione non avrei lasciato prendere una deliberazione di tal genere.

Se, accogliendo la richiesta dell'onorevole Covacivich, si darà alla Commissione la possibilità di fornire, nei limiti delle sue modeste competenze, i chiarimenti che fossero necessari all'Assessorato per la emanazione del regolamento, noi saremo ben lieti di portare il nostro contributo, ma, in realtà, non abbiamo preteso nessun impegno di tal genere. Questo è quanto ritenevo di dover chiarire al Consiglio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare sull'articolo 9 *bis*, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ASARA, *Segretario*:

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Riprendiamo ora la discussione sull'articolo 1. E' pervenuto a questo articolo un emendamento sostitutivo del secondo comma, a firma degli onorevoli Stara-Covacivich-Bernard. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

« L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rifondere, senza diritto di rivalsa, agli istituti mutuanti lo scarto tra il valore nominale delle cartelle emesse in serie speciali ed il loro prezzo di collocamento a seguito della erogazione dei mutui in contanti in base alle norme legislative e regolamenti vigenti in ma-

teria, nella misura massima del 20 per cento del valore nominale ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stara per illustrare questo emendamento.

STARA (D.C.). Signor Presidente, eravamo convinti che l'emendamento trascritto nella relazione della seconda Commissione venisse preso in considerazione; perciò non abbiamo provveduto, quando è stato letto l'articolo, alle formalità della presentazione.

L'emendamento non è altro che il risultato della discussione fatta in Commissione. Quando questa ha considerato gli oneri derivanti dal pagamento del contributo relativo allo scarto delle cartelle, ha ritenuto necessario mettere un limite all'intervento della Regione, limite che è stato determinato nella misura del 20 per cento. Se non avessimo presentato questo emendamento l'intero accollo dello scarto delle cartelle sarebbe rimasto alla Regione senza nessuna limitazione.

L'emendamento — lo ripeto — rispecchia la volontà espressa dai componenti della seconda Commissione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore ai lavori pubblici.

DEL RIO (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Io avrei bisogno di esaminare più profondamente l'emendamento per controllare se non contrasti con le norme sul credito fondiario. Bisogna stare attenti; infatti, basta modificare la dizione di qualche articolo per trovarsi in contrasto con la legge istitutiva e con la legge che regola il credito fondiario, per cui può darsi che non sia possibile domani stipulare la convenzione con l'istituto creditizio. Perciò, io ritengo sia sufficiente, per includere nel testo della legge il pensiero della Commissione, limitarsi ad aggiungervi una dizione di questo genere: « tale contributo non potrà superare il 20 per cento ». Ciò — ripeto — mi pare basti. Nel tentativo di inserire questo massimale si modifica un po' tutto il comma dell'articolo 1, ed io

III LEGISLATURA

CCXXXV SEDUTA

22 MARZO 1960

non vorrei che nascesse il contrasto di cui ho detto. Tuttavia, se l'onorevole Presidente della seconda Commissione mi assicura che questo non può accadere, io non ho niente da obiettare contro la modifica.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Stara. Ne ha facoltà.

STARA (D.C.). Posso assicurare che non vi è alcun contrasto con le norme della legge del credito fondiario e che, nonostante la formulazione linguisticamente diversa dal testo precedente, la sostanza è uguale salvo — unica innovazione sostanziale — che per la introduzione del massimale del 20 per cento relativo all'intervento della Regione.

PRESIDENTE. Suspendo brevemente la seduta, onde dare all'Assessore la possibilità di accordarsi con i presentatori dell'emendamento.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 15, viene ripresa alle ore 11 e 25).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore ai lavori pubblici.

DEL RIO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. La Giunta accetta l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Stara - Covacivich - Bernard. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 1. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	55
votanti	54
maggioranza	28
favorevoli	50
contrari	4
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Amicarelli - Asara - Asquer - Atzeni - Bernard - Borghero - Brotzu - Cara - Cardia - Castaldi - Casu - Cherchi - Cincotti - Cingolani - Cois - Colia - Contu - Corrias - Costa - Covacivich - Dedola - Del Rio - De Martis - Deriu - Dettori - Floris - Frau - Gardu - Giua - Lay - Lippi Serra - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Marras - Masia - Melis - Milia Francesco - Muretti - Murgia - Nioi - Pazzaglia - Pirastu - Pisano - Porcu Ruju - Prevosto - Sanna - Serra - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni).

Discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1958, numero 20, istitutiva di un nuovo Assessorato regionale». (118)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1958, numero 20, istitutiva di un nuovo Assessorato regionale»; relatore per la prima Commissione l'onorevole Atzeni, relatore per la seconda Commissione l'onorevole Stara.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Girolamo Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione di un provvedimento che comporti assunzione di personale non può in questo Consiglio non suscitare preoccupazione e perplessità, dati i precedenti in materia; perciò anche il disegno di legge in esame non può, a prima vista, non presentare alcuni elementi di preoccupazione.

E' noto, infatti, che da più parti, e anche

all'interno di questo Consiglio, sono state rivolte numerose critiche alle Giunte passate e — mi dispiace doverlo dire — anche alla Giunta presente, perchè si è eccessivamente abbondato nell'assunzione del personale. In tal modo, si sono venuti a costituire degli uffici pletorici, come li ha definiti un'autorevole fonte, recentemente, anche se poi c'è stata una smentita. Altro elemento di preoccupazione deriva dal fatto che le assunzioni del personale non avvengono attraverso appositi concorsi, cosicchè è presumibile ritenere che alcune assunzioni, perlomeno, possano avvenire non sulla base di criteri oggettivi, e, quindi, possano dar luogo anche ad eventuali favoritismi.

Ecco perchè, come dicevo, questo provvedimento che disciplina l'assunzione del personale per l'organizzazione di un nuovo dicastero regionale può, a prima vista, suscitare preoccupazione e perplessità. Debbo dire subito, però, che a ben esaminare il contenuto del disegno di legge in esame, i motivi di preoccupazione possono anche essere messi da parte perchè, in fondo, il provvedimento risponde ad una esigenza politica di ordine generale e ad una esigenza di carattere contingente, che possiamo ritenere giusta e legittima. Per sostenere la validità del provvedimento sulla base della prima esigenza, noi dobbiamo ricordare a questo Consiglio che cosa ha voluto significare e vuole significare un Assessorato degli enti locali.

Il Consiglio dovrebbe ricordare bene ciò in quanto, proprio all'atto della costituzione di tale Assessorato, si svolse in quest'aula una certa polemica che si concluse con un voto non conforme alle previsioni. In quella occasione, il Consiglio tanto bene avvertì l'importanza politica del nuovo Assessorato, cioè, in parole povere, del controllo della Regione sugli atti degli Enti locali, che quella sua parte, la quale in genere si dichiara contraria ad una impostazione autonomistica della vita regionale, non mancò di ribadire questa sua posizione con un voto particolare. I colleghi senza dubbio ricordano ciò, perchè fu determinante nell'approvazione della legge l'atteggiamento che allora sostenne il Gruppo che io rappresento nonchè il Gruppo dei colleghi socialisti.

Esiste, dunque, una ragione politica di carattere generale che sta a sottolineare l'importanza dell'Assessorato in questione. Non voglio farla lunga, onorevoli colleghi; intendo accennare al fatto che, in effetti, la Regione ha la possibilità di estrinsecare appieno la sua funzione soltanto se riesce a stringere rapporti profondi e vitali con quei centri di vita democratica che sono i Comuni e le Province; la Regione può essere appieno se stessa soltanto attraverso un continuo scambio coi Comuni, che sono i centri primari della vita democratica in un paese civile. L'impegno — perchè questo significa l'istituzione di un Assessorato — della Giunta di affrontare in pieno questo problema vitale per la Regione ha l'importanza che giustamente fu richiamata allora e che giustamente dobbiamo richiamare oggi. Non ho la pretesa di dire cose originali, ma, a mio modo di vedere, noi potremo finalmente avere una Regione che assolverà appieno ai suoi compiti e alle sue funzioni quando si sarà finalmente stabilito coi Comuni un rapporto dinamico e attivo, che è fondamentale per lo sviluppo democratico e autonomistico di tutta la nostra vita regionale. Ecco perchè — e mi scuso, onorevoli colleghi, se incorro in ripetizioni e se, forse, spendo troppe parole sull'argomento — è stato importante a suo tempo istituire l'Assessorato, ed è importante che oggi, attraverso questo disegno di legge, si cerchi di metterlo in condizioni di poter assolvere bene la sua funzione.

La seconda esigenza, che ho definito all'inizio di carattere contingente, costituisce l'altro motivo che ci porta a dare un giudizio di validità sul disegno di legge. Questo, infatti, vuole tener conto della esigenza, che nel corso di questi mesi si è manifestata, di adeguare la struttura dell'Assessorato alle sue funzioni. Il disegno di legge presentato dalla Giunta per la istituzione dell'Assessorato, a mio modo di vedere, risentiva dell'atteggiamento di questa, cioè della sua difficoltà ad affrontare appieno il problema. Non ho elementi per poter fare affermazioni esatte, ma quel disegno di legge dimostrava la impossibilità nella quale il Governo regionale si trovava, forse per pressioni degli stessi

Gruppi di maggioranza, di impiantare un Assessorato che avesse la capacità di poter assolvere compiutamente la sua funzione sin dall'inizio. Che cosa rivelano questa debolezza e questi limiti della Giunta, e queste resistenze alle quali, forse, essa non si era potuta sottrarre? Il fatto che si istituiva il nuovo organo del governo regionale senza dotarlo di tutti i mezzi necessari ad assolvere alle sue funzioni. Si poneva un limite preciso alle possibilità di una scelta del personale in base ai requisiti di competenza e di merito, creando così delle difficoltà obiettive al funzionamento del nuovo Assessorato.

A questo punto potrebbe essere molto facile per noi e per tutti i settori del Consiglio fare una forte polemica contro l'andazzo generale della nostra Regione per cui il personale è stato scelto casualmente e non per meriti effettivi. Sono stati inclusi nella burocrazia dell'Amministrazione regionale anche elementi che non avevano capacità specifiche. Una critica di questo sistema va fatta e, d'altra parte, ci proponiamo di farla dettagliatamente quando sarà discusso il disegno di legge che ora è all'esame della prima Commissione, relativo al personale. Per il momento, non possiamo non tener conto del fatto che lo stesso sistema è stato adoperato anche per l'organizzazione di un ufficio di natura squisitamente tecnica e specialistica, oltre che politica, come il nuovo Assessorato, il quale deve svolgere una attività difficile, complessa e intricata di controllo sugli atti degli Enti locali, per cui ha bisogno di personale che non sia completamente digiuno della materia che, tra quelle di competenza della Giunta, richiede la maggior specializzazione. Nel momento in cui si impediva all'Assessorato di poter, entro certi limiti, ricercare personale tecnico specializzato, lo si poneva obiettivamente nella difficoltà di poter assolvere appieno alle sue funzioni istituzionali.

L'esperienza di questo primo anno di attività ha dimostrato la necessità di immettere nell'Assessorato alcuni elementi che possono garantire un lavoro migliore nei rapporti con gli Enti locali. Inoltre, le trattative politiche svoltesi nello stesso periodo tra la Giunta regionale e il

Governo centrale, che come giustamente ricordava l'onorevole Zucca quest'anno è stato presieduto da un nostro conterraneo, hanno rivelato quanto questo e gli organi centrali siano contrari a riconoscere, pur nei già ristretti limiti imposti, le competenze sancite dallo Statuto speciale, anche quando si tratti di competenze primarie. L'Assessore potrebbe illustrarci nei dettagli l'iter difficile finora seguito per rivendicare la nostra competenza. Sarebbe anzi opportuno, credo, che ci desse il quadro della situazione attuale, così noi potremmo renderci conto dei suoi sviluppi, che — forse esagero — potrebbero anche diventare a un certo momento estremamente preoccupanti.

Riepilogando: il primo anno di esistenza ha dimostrato come il nuovo Assessorato non avesse ancora gli strumenti adeguati per poter realizzare il controllo sugli atti degli Enti locali, ma ha dimostrato, soprattutto, che al centro esiste una resistenza ostinata a riconoscerci la competenza in questa materia. Tale atteggiamento lo si comprende, perchè, come ho detto all'inizio, dato che lo sviluppo democratico di un paese comincia dai Comuni, se si riuscisse a promuoverlo si potrebbero ostacolare certi orientamenti che disgraziatamente hanno prevalso fino ad oggi nei nostri governi centrali. A mio modo di vedere, tuttavia, poichè abbiamo riscontrato delle resistenze all'esplicazione della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali, più oculato, più giusto, più regolare, più preciso, dev'essere il controllo stesso. La nostra azione deve essere tale da non poter dar luogo ai minimi pretesti per un intervento del centro.

Poichè esiste una situazione difficile nei rapporti con gli organi centrali, dobbiamo garantire l'esercizio della nostra funzione senza concedere appigli per rilievi su atti ingiustificati o su errori. Più la situazione è difficile, più è necessario che da parte nostra il controllo sugli atti degli Enti locali sia svolto in modo assolutamente inappuntabile. Ed ecco perchè, onorevoli colleghi, anche se è increscioso che ancora una volta si debba dar luogo alle possibilità di assumere personale secondo un sistema che criticiamo, ci riesce difficile in questo caso non aderire

alla iniziativa della Giunta. Ci riesce difficile perchè qui, in sostanza, non si tratta di assumere cinque o dieci elementi con o senza concorso, ma di organizzare il più rapidamente possibile un ufficio valido per il controllo sugli atti degli Enti locali. Quindi, nonostante sia sempre stato contrario all'andazzo prevalente — scusate questo termine poco parlamentare — in fatto di assunzione del personale, questa volta il Gruppo comunista è favorevole al disegno di legge. Tra l'altro, aggiungo che l'assunzione di personale che potrà essere fatta in base a questo disegno di legge è di poche unità, cioè non sconvolge sostanzialmente l'ordinamento regionale così come è già costituito nè abbasserebbe ulteriormente il livello professionale dei dipendenti. Per questi motivi che ho esposto, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge. *(Consensi)*.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Signor Presidente, in via preliminare dovrei osservare che è stato distribuito un emendamento dell'Assessore col quale si porterebbero i posti di segretario da sette a nove. Mi pare che questo comporti un cambiamento radicale del disegno di legge che la prima Commissione ha esaminato. Pertanto, mi pare sarebbe necessario...

MURGIA (D.C.), *Assessore agli enti locali*. Faccio presente che nel testo della Giunta, che è stato esaminato dalla prima Commissione, il numero dei segretari è di nove.

ASQUER (P.S.I.). Ma la prima Commissione ha stabilito il numero di sette. Mi pare, perciò, che si dovrebbe sentire il parere della prima Commissione su questo aumento. La si può riunire in uno scorcio di questa seduta oppure domani.

MURGIA (D.C.), *Assessore agli enti locali*. Si potrebbe riunirla nel pomeriggio.

ASQUER (P.S.I.). La prima Commissione

— ripeto — ha esaminato ed ha approvato il numero di sette segretari, perciò deve interloquire sulla modifica proposta. Mi pare che questo sia evidente.

PRESIDENTE. A me sembra che la prima Commissione abbia già considerato la questione, quando ha proposto il numero di sette segretari. Ora non potrebbe che ripetere le considerazioni già fatte.

ASQUER (P.S.I.). Il testo approvato dalla Commissione indicava sette segretari. Ora se ne propone altro numero, invece.

PRESIDENTE. L'emendamento, in effetti, ripropone il numero di segretari indicato nel testo della Giunta che è stato già esaminato dalla Commissione. Se si vuole che questa lo riesamini, io non ho niente in contrario, ma lo ritengo superfluo.

ASQUER (P.S.I.). Io parlo per scrupolo perchè faccio parte della prima Commissione.

PRESIDENTE. Ripeto che, a parere mio, un riesame della Commissione è superfluo. Con l'emendamento non si fa che riproporre, secondo una prassi comune, il testo del proponente, cioè della Giunta. Comunque, io ritengo che la discussione possa continuare ugualmente e se la prima Commissione chiedesse di esaminare lo emendamento, potrebbe farlo questo pomeriggio. Prosegua, onorevole Asquer.

ASQUER (P.S.I.). E' inutile che dichiaro, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che il Gruppo del Partito Socialista Italiano è d'accordo su questo provvedimento. Noi, infatti, siamo i pionieri dell'autonomia — o, almeno, lo è qualcheduno di noi — e fra le sue finalità c'è quella di sganciare i Comuni dalla tutela prefettizia che ne limita la libertà. Non perchè i Comuni debbano funzionare senza alcun controllo, ma perchè il controllo deve essere esercitato non burocraticamente, ma intelligentemente, permettetemi l'espressione. Difatti, il legislatore non ha previsto un controllo sul merito, ma soltanto sulla legittimità. Che cosa è in-

vece avvenuto? Che il controllo sulla legittimità si è quasi sempre trasformato in un controllo sul merito. In tal modo, il più delle volte le Prefetture non approvano la deliberazione dell'ente locale giudicandola contraria alla legge, senza peraltro specificare quale sia la norma di legge violata. In verità, le Prefetture agiscono così perchè non condividono la prassi amministrativa adottata dai Comuni. E questo vuol dire violare l'autonomia dei Comuni.

Dirò di più. Se non esistesse autonomia per i Comuni sarebbe perfettamente inutile parlare di autonomia della Regione. In una Regione autonoma dove i Comuni fossero soggetti ad un controllo di carattere burocratico come quello esistente, anche se esercitato dalla stessa Regione, l'autonomia regionale non sarebbe funzionale. Tutto si ridurrebbe ad attribuire l'esercizio del controllo ad un ufficio piuttosto che ad un altro. Il problema non interessa solo i Comuni, ma si estende anche alle Regioni ed assume carattere nazionale, perchè sulla vera autonomia dei Comuni si discute in ogni campo della vita nazionale e da tutti i partiti, e se ne discute persino in campo internazionale. Io, che sono reduce dal Convegno dei Comuni per l'unificazione dell'Europa, posso riferirvi che l'argomento base del Convegno è stato questo: non è concepibile un'unione degli Stati europei se non c'è libertà, cioè se non esiste l'autonomia completa dei Comuni. L'unificazione dell'Europa è un'aspirazione ormai diffusa. Esistono differenti opinioni a seconda dei partiti a cui si appartiene, ma tutti sono d'accordo nel ritenere che l'unione europea non si può realizzare che attraverso la piena autonomia dei Comuni, di queste fondamentali cellule delle nazioni.

Il professor Ambrosini, Presidente della Corte Costituzionale, nella sua pregevolissima relazione, ha sostenuto che non solo i Comuni devono essere autonomi, ma che l'unità europea non può essere costituita che mediante una federazione di Stati, i quali anche internamente devono essere organizzati con il sistema federalista, cioè secondo il regime delle autonomie regionali. Quindi, perchè si possa parlare di questa vecchia aspirazione di riunire l'Eu-

ropa in un unico Stato, non per contrapporlo ad altri Stati, ma per costituirlo in una unità politica talmente importante che possa far sentire autorevolmente la sua parola nel concerto degli Stati, è necessario applicare largamente il concetto federalistico e quindi regionalistico. E' infatti evidente che Francia o Germania o Italia isolatamente non potranno inserirsi con successo nelle grosse questioni che dibatteranno i due colossi della politica internazionale, cioè l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America. Conseguentemente, ha concluso il Presidente della Corte Costituzionale, gli Stati europei non potranno unirsi se prima non sarà garantita la piena autonomia dei Comuni raggruppati in regioni autonome. E' significativo notare che nello stesso momento in cui in Italia sorgeva uno schieramento non del tutto trascurabile contro l'autonomia regionale, un convegno internazionale ad altissimo livello faceva proprie le esigenze autonomistiche che noi sardi abbiamo prospettate da quasi quaranta anni.

Queste brevi considerazioni ho dovuto premettere per sostenere che non possiamo essere che d'accordo nel creare l'organo il quale deve esercitare il controllo sugli Enti locali. E sarebbe inutile esprimere il nostro favore al controllo, se all'Assessore poi non dessimo il mezzo per attuare il controllo stesso. Sul modo come s'intende realizzarlo le perplessità non mancano e mi auguro che l'Assessore nella sua risposta dia i chiarimenti necessari per fugarle. Intanto si è osservato in seno alla prima Commissione, ed io lo ripeto, che la nomina di un direttore generale non trova nessuna giustificazione. Non perchè abbia molta importanza chiamar il dirigente direttore generale o altrimenti, dal momento che è pacifico che ci debba essere un funzionario che diriga l'Assessorato, ma perchè questa qualifica non esiste nel nuovo organico regionale che stiamo approntando, e a me pare sia necessario armonizzare l'organico dell'Assessorato degli enti locali con l'organico degli altri Assessorati.

Un'altra questione che ci rende perplessi e preoccupati è quella dei comandati. Sappiamo che per precetto legislativo la Regione, almeno

all'inizio del suo funzionamento, avrebbe dovuto in gran parte attingere il personale dalle altre amministrazioni. In effetti non ha potuto fare grande assegnamento su questo personale perchè al solito la teoria e la pratica sono molto differenti. Ogni amministrazione difficilmente si priva dei buoni funzionari ed è invece propensa a liberarsi di quelli di cui non sa che farsi. Questa non è una regola senza eccezioni — e debbo riconoscere che fra i comandati presso l'Amministrazione regionale ve ne sono veramente degli ottimi —, ma anche nel caso che l'Amministrazione statale avesse dei buonissimi funzionari da destinare al controllo degli Enti locali, se questi funzionari esercitassero il controllo con la mentalità del burocrate statale, il controllo non sarebbe quello necessario per garantire l'autonomia e la libertà degli Enti locali. Giustamente, una autorevolissima persona quale è il Presidente della Repubblica, ricevendo tempo fa i membri dell'Ufficio di Presidenza di questo Consiglio, ci diceva che noi rappresentanti di una regione autonoma non dovevamo lamentarci del Governo, perchè il più delle volte non è questo di sua iniziativa che rinvia le leggi, ma sono i burocrati, i quali, — e, forse, è umano — si privano con molto dolore delle loro prerogative, e lo fanno in perfettissima buona fede perchè credono che l'organizzazione statale sia perfetta. Aggiungeva, l'onorevole Gronchi, che la Regione non deve adombrarsi per i rinvii delle sue leggi, ma da essi deve trarre l'insegnamento del come sia pericoloso creare a somiglianza della statale una burocrazia regionale che tarperebbe le ali al movimento di rinascita del popolo sardo.

Ecco perchè ho paura che la Regione attingendo dalle altre amministrazioni molti funzionari finirebbe, in effetti, per costituire un corpo burocratico con la stessa mentalità di quello statale. Mi pare, quindi, che in questo modo non si risolverebbe il problema del controllo, quale noi lo concepiamo. Sono convinto pertanto che occorra battere una via completamente nuova. Il controllo previsto dallo Statuto speciale è abbastanza ristretto ed è stato sufficientemente limitato dalla decisione della Corte Co-

stituzionale. Quanti si occupano di diritto sanno che non è possibile fare una netta distinzione fra controllo sugli atti e controllo sugli organi. Il controllo sugli atti che non abbia qualche ingerenza sul controllo sugli organi è un controllo senza significato. Se, infatti, la Regione non ha modo di richiamare all'ordine l'organo, il controllo diventa inefficace. Inoltre potrebbe avvenire che un atto, per esempio, dichiarato ineccepibile dalla Regione sia implicitamente annullato dalla Prefettura per quella competenza che lo Stato le riserva sugli organi. E infatti tutti gli autori sono d'accordo che questa distinzione netta tra organi e funzioni, tra organi e atti, non è assolutamente possibile. Può essere esatto affermare che sarebbe eccessivo concedere alla Regione il « controllo sugli atti e sugli organi » perchè equivarrebbe a sottrarre allo Stato una funzione importantissima, ma interpretando il nostro Statuto con una certa larghezza, ed è questo che noi ci aspettavamo dalla Corte Costituzionale, è possibile arrivare a riconoscere alla Regione anche una limitata competenza sul controllo sugli organi. Questo invece la Corte Costituzionale ha negato in modo reciso. Il Presidente della Corte Costituzionale, parlando amichevolmente, con alcuni di noi disse testualmente: « Se volete ottenere il controllo sugli organi dovete provocare una modifica alla Costituzione, la quale fa distinzione fra organi e atti. Fintanto che non sarà apportata questa modifica la Corte Costituzionale non potrà far altro che ribadire la distinzione netta e precisa fra organi e atti ».

Questo per concludere che affidare il controllo sugli Enti locali a molti, a troppi comandati con la mentalità di burocrati statali, rappresenta un pericolo reale, e vorrei che l'Assessore nella sua risposta lo fugasse. E desidererei che l'Assessore tranquillizzasse il Consiglio anche su un altro punto, che è con il precedente connesso. Spesso in Italia e in Sardegna circolano delle voci che non hanno fondamento, ma non tutte le voci sono tali. Si dice che esista una circolare del Ministero degli interni, per la quale la nostra competenza in materia di controllo sarebbe ancora più mortificata. Se questa circolare esiste è bene che il Consiglio ne pren-

da visione perchè di segreto non vi deve essere nulla. Se questa circolare non contenesse limitazione alcuna alla nostra competenza ne saremmo contentissimi, ma vorremmo essere su questo punto tranquillizzati. Se la circolare esiste e in effetti riduce i poteri della Regione garantiti dal nostro Statuto speciale e sanzionati dalla decisione della Corte Costituzionale, il Consiglio deve insorgere. Ho, comunque, la speranza che quando il controllo sarà esercitato veramente bene dagli organi regionali, le prime ad esserne soddisfatte saranno le sfere governative. (Non ho detto — badate — la burocrazia centrale).

Tutti gli italiani devono volere che i Comuni godano della loro libertà, della loro indipendenza, e della loro piena autonomia senza per questo ledere la legge, che deve essere rispettata sia dai cittadini che dagli organi pubblici, a cominciare dallo Stato. Per queste considerazioni annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Socialista Italiano e resto in attesa che l'onorevole Assessore fornisca al Consiglio le dilucidazioni che ho avuto l'onore di richiedere. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Atzeni, relatore per la prima Commissione.

ATZENI (D.C.), relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, potrei ritenere di avere esaurito il mio compito rimettendomi alla relazione scritta, la quale riflette il pensiero espresso a grande maggioranza dalla prima Commissione. Ma, anche se i soli due colleghi intervenuti nella discussione si sono dichiarati sostanzialmente favorevoli al disegno di legge, però, ritengo opportuno esprimere alcune mie osservazioni.

Le conclusioni della Commissione sono maturate attraverso un approfondito esame del problema organizzativo dell'Assessorato degli enti locali, compiuto alla luce delle esperienze, invero alquanto diverse, delle Giunte provinciali amministrative. Si trattava di valutare, sul-

la scorta dei dati forniti dalle Prefetture sull'attività di questi organi, la necessità di personale direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario per assicurare una efficiente organizzazione. L'onorevole Assessore ha presentato alla Commissione un suo schema di organizzazione degli uffici; schema puramente indicativo che non lo vincola affatto per il futuro e che è servito solo a dare una idea della distribuzione, fra Assessorato e i suoi organi, del personale richiesto. La Commissione ha in parte riconosciuto accettabile tale impostazione ed in parte la ha rigettata pervenendo, rispetto al progetto iniziale, ad alcune riduzioni numeriche di personale. Ma, a stabilire l'organico indispensabile al funzionamento dell'Assessorato e dei suoi organi, non si poteva essere guidati esclusivamente dai dati numerici relativi alle deliberazioni adottate dagli Enti ed inviate, in passato, all'organo tutorio, giacchè è opinione di tutti che la Regione debba fare di più e meglio.

Io non sono, badate, fra coloro che rigettano con disprezzo il sistema fin qui vigente in Sardegna e altrove, sistema che ha retto l'Italia per oltre un secolo. Ho esperienza di una lunga, continua collaborazione con gli organi prefettizi dai quali ho tratto spesso motivi di insegnamento e con i quali, di frequente, ho avuto possibilità anche di affermare le ragioni della mia Amministrazione comunale. Pur non intendendo assumere le difese del vecchio sistema debbo però respingere ogni tentativo tendente a considerarlo sotto un aspetto oppressivo e vessatorio. Ritengo, comunque, che l'esperienza autonomistica, anche in tale campo, debba essere considerata estremamente favorevole in quanto assicura un sistema più razionale e pratico, democraticamente aderente alle esigenze dei nostri enti autarchici. Non si giustificerebbe altrimenti una innovazione di tale portata al sistema amministrativo, alla quale guardano tutti in Sardegna, e specialmente fuori della Sardegna, con estremo interesse.

La materia è regolata, come è noto, dalla legge regionale 31 gennaio 1956, numero 36 e dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale numero 24 del 17 luglio 1959. L'ordinamento comples-

sivo del controllo sugli Enti locali nella Regione Sarda, quale risulta dall'articolo 46 dello Statuto e dalla legge regionale e regolamento citati, si basa sulla ripartizione delle attribuzioni tra organi regionali ed organi statali, in rapporto alla distinzione fra controllo sugli atti e controllo sugli organi; controllo sugli atti previsto dall'articolo 46 dello Statuto sardo, che, in armonia col principio affermato dalla Corte Costituzionale, deve essere interpretato nel modo più largo; controllo tutorio consistente in un sindacato di merito, oltre che di legittimità. Le Commissioni non dovranno limitarsi ad effettuare un confronto di carattere negativo fra l'atto e la legge, ma dovranno compiere una indagine critica sui criteri di equità, di opportunità, di utilità, di proporzione, di convenienza che hanno ispirato l'organo deliberante. Passaggio alla Regione, quindi, del controllo sulle deliberazioni già spettante ai Prefetti ed alle Giunte provinciali amministrative ai sensi della legge comunale e provinciale e anche sugli altri atti degli enti soggetti a controllo, dei quali i più importanti sono i contratti, ai fini della loro esecutività, e passaggio del controllo cosiddetto atipico, come quello relativo alla autorizzazione, alla licitazione ed alla trattativa privata, alle vidimazioni e approvazioni varie eccetera.

Poichè alla Regione, secondo il contenuto dell'attuale normazione regionale, spetta solo l'esercizio delle attività di controllo sugli atti ed all'organo statale ogni altra forma di ingerenza sulla vita degli enti, ritengo che possano determinarsi situazioni di contrasto derivanti da una stretta interdipendenza tra organi e funzioni. E' da auspicare che una riforma riporti ad una unica fonte ogni attività di controllo e di tutela, ma fino a quando ciò non potrà ottenersi è necessario pervenire ad ogni possibile accordo ed intesa nell'interesse degli enti, i quali debbono seguire un indirizzo unico e concordato. Contrasti potranno determinarsi specialmente nel campo del controllo sostitutivo, laddove agli organi regionali viene riconosciuta la competenza limitatamente alla adozione dei singoli atti obbligatori che siano stati indebitamente omessi; intervento sostitutivo inerente sempre

al controllo sugli atti in quanto mira alla formazione dei medesimi, allorchè gli organi comunali e provinciali assumano, rispetto all'obbligo di emetterli, un atteggiamento negativo.

Agli organi statali resta il controllo sostitutivo vero e proprio, allorchè gli organi non siano in grado di funzionare o debbano essere sostituiti per le cause previste dalla legge, cioè dimissioni, variazioni territoriali eccetera. Come è evidente, appare facile il contrasto allorquando la sistematica omissione di atti obbligatori renda necessario per l'autorità statale un intervento sostitutivo straordinario, laddove per gli organi regionali si renda opportuna la semplice forma di sindacato di legittimità su « atti negativi ».

La innovazione più importante introdotta dal sistema regionale deve ricercarsi, a mio avviso, in una maggiore efficienza del servizio ispettivo. La Commissione, nello studiare e nell'approvare il nuovo organico, ha tenuto in massimo conto tale esigenza. Servizio ispettivo che deve assicurare la presenza continua dell'organo tutorio presso gli enti soggetti a tutela, specialmente tra quelli minori, col compito di aiutarli e sorreggerli nella complessa loro azione amministrativa. Finalità, quindi, di assistenza e consulenza: è, questa, una felice innovazione tendente a stabilire rapporti di mutua fiducia e di collaborazione. Coesiste, però, un servizio ispettivo statale condotto con criteri e scopi, non molto dissimili. E' da auspicare, pertanto, una coordinazione ed armonizzazione in spirito di collaborazione sul piano concreto di intese idonee a superare ogni contrasto.

L'esperimento che la Regione autonoma si appresta a compiere in Sardegna è della massima importanza. Esso deve compiersi nelle condizioni organizzative ideali, e voler lesinare sull'assegnazione di un elemento in più agli uffici potrebbe comprometterne il buon risultato. Son dell'avviso che, almeno inizialmente, sia opportuno avvalersi largamente di personale comandato, in attesa che i funzionari regionali possano acquisire una sufficiente preparazione. Non elementi di una qualsiasi amministrazione, ma di quelle che hanno, per le loro funzioni di istituto, maggior attinenza col servizio di con-

trollo, cioè Prefetture, Intendenze di Finanza, Ragionerie provinciali dello Stato, Enti locali. La mia modesta esperienza di vecchio amministratore mi rende perplesso sui risultati di questa prima esperienza, se non sarà preceduta da una sufficiente preparazione. Tale perplessità deriva in gran parte dal pericolo che la nuova organizzazione possa non nascere nelle condizioni di perfetta efficienza se mancasse ad essa personale idoneo e sufficiente. Ho fiducia che gli onorevoli consiglieri vorranno rendersi conto di ciò e vorranno soccorrere con il loro voto il disegno di legge come è stato emendato dalla prima Commissione e che io ritengo darà risultati abbastanza buoni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stara, relatore per la seconda Commissione.

STARA (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione finanze, chiamata ad esprimere il parere sugli oneri che derivano alla Regione dal nuovo organico previsto dal disegno di legge, ha, com'era naturale, esaminato un po' tutto il contenuto di questo. La Commissione ha rilevato che il provvedimento si va ad aggiungere ad altri che già rego-

lano l'organico del personale, mentre avrebbe preferito che la disciplina di tutta questa materia fosse compresa in un'unica legge. Questo in linea generale ma, d'altra parte, rendendosi conto della importanza dell'attuazione del controllo sugli atti degli Enti locali, che rappresenta una vecchia aspirazione della Regione, la seconda Commissione ha espresso all'unanimità il parere favorevole sull'onere che viene a derivare dal provvedimento, anche perchè si tratta non di una spesa nuova ma di una spesa già prevista nel bilancio 1960. Pertanto, onorevoli colleghi, la Commissione ha all'unanimità approvato il disegno di legge e ne auspica l'approvazione anche da parte del Consiglio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani mattina alle ore 9 e 30.

La seduta è tolta alle ore 12 e 30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1960